

CONSORZIO BOSCHI CARNICI (CARNIA) - TOLMEZZO

Ente pubblico non economico

STATUTO

Art. 1

(Natura, composizione e sede)

1. Il Consorzio Boschi Carnici, di seguito Consorzio, ha natura di ente pubblico non economico ed è ente strumentale dei Comuni che lo costituiscono. Al Consorzio si applica la disciplina di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.
2. Il Consorzio è costituito tra i Comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Socchieve, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina.
3. la quota di partecipazione è fissata nella misura di 2/19 per il Comune di Ovaro, che comprende anche l'ex Comune di Mione e per il Comune di Treppo-Ligosullo, che comprende anche l'ex Comune di Ligosullo, nonché di 1/19 per ciascuno degli attuali enti partecipanti al Consorzio e, precisamente: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Paluzza, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Socchieve, Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina.
4. Il Consorzio Boschi Carnici ha sede in Tolmezzo.

Art. 2

(Finalità e funzioni)

1. Il Consorzio ha per scopi:
 - a) il concorso al perseguimento degli obiettivi della politica forestale regionale, in considerazione della preminente attività di interesse pubblico svolta dal medesimo in ambito di salvaguardia e miglioramento del patrimonio forestale anche ai sensi delle Leggi Regionali n. 13 del 06 agosto 2019 e n. 9 del 23.04.2007;
 - b) la cura, l'amministrazione, la gestione, la salvaguardia ed il miglioramento della proprietà boschiva, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
 - c) il sostegno e la promozione dell'economia montana, tramite l'adozione e la realizzazione di apposite iniziative;
 - d) la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà del Consorzio o a questi dati in gestione.
2. Il Consorzio, avvalendosi del personale tecnico dipendente, svolge altresì compiti di aggiornamento e di assistenza tecnico-forestale ed agraria nel proprio ambito territoriale nonché, previo accordo, in altri ambiti territoriali della montagna regionale.
3. L'ordinamento e il funzionamento del Consorzio sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti consortili per la parte in cui ad essi si rinvia.

Art. 3

(Rapporti con i Comuni della Carnia)

1. Al fine di sviluppare l'economia montana della Carnia, il Consorzio può, sulla base di apposite convenzioni, promuovere la costituzione di forme di cooperazione rafforzata con i Comuni carnici non partecipanti.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle attività convenzionate in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega da parte degli stessi a favore del Consorzio, che opererà pertanto in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 4

(Rapporti con soggetti privati e pubblici)

1. Al fine di sviluppare l'economia del territorio montano del Friuli Venezia Giulia, il Consorzio può promuovere la costituzione di forme di collaborazione con i Comuni montani non partecipanti sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90.
2. Per la completa realizzazione dei propri fini istituzionali, il Consorzio può promuovere forme di cooperazione e collaborazione con imprese e consorzi forestali privati, in conformità alle norme vigenti in materia.
3. Il Consorzio può assumere la gestione del patrimonio silvo-pastorale di altri soggetti pubblici e privati o di beni di uso civico.

Art. 5

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi di governo del Consorzio:
 - a) l'Assemblea consorziale;
 - b) il Presidente del Consorzio;
 - c) il Consiglio di amministrazione.
2. Sono organi di gestione amministrativa, anche con poteri che impegnano l'ente verso l'esterno, nei limiti fissati dal presente statuto:
 - a) il Direttore amministrativo;
 - b) il Direttore tecnico se nominato.
3. L'Organo di revisione dei conti è preposto al controllo e revisione economico finanziaria del Consorzio.

Art. 6

(Assemblea consorziale)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo generale del Consorzio. Essa è composta dai sindaci pro tempore dei Comuni consorziati, o dai loro delegati.
2. La convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente del Consorzio. Fino all'elezione del Presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, la stessa è presieduta dal componente più anziano.
3. Ciascun componente esprime in Assemblea un voto con esclusione dei rappresentanti dei Comuni di Ovaro e di Treppo Ligosullo che ne esprimono due.
4. L'Assemblea ha durata indeterminata e i suoi componenti decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto il Sindaco cessato. A tal fine, i Comuni consorziati comunicano tempestivamente al Direttore amministrativo del Consorzio ogni variazione relativa al proprio organo politico di vertice, per la successiva informazione di tutti gli enti consorziati. Non si considera cessato il Sindaco rieletto.
5. Alle sedute dell'Assemblea consorziale, il Presidente del Consorzio partecipa senza diritto di voto.
6. Partecipa, altresì, alle sedute dell'Assemblea consorziale il Direttore amministrativo del Consorzio che ne cura la verbalizzazione.
7. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a partecipare alle sedute i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore tecnico dell'Ente, l'Organo di revisione dei conti, nonché altri soggetti ritenuti necessari per la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Art. 7

(Funzionamento dell'Assemblea consorziale)

1. La convocazione dei componenti dell'Assemblea è trasmessa dal Presidente del Consorzio a mezzo PEC o, presso il domicilio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo del personale dipendente con rilascio di ricevuta di avvenuta consegna, almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, tre giorni per le altre sessioni.
2. La convocazione dell'Assemblea consorziale può essere richiesta da ogni componente, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La richiesta va corredata da adeguata relazione e documentazione.
3. Qualora la richiesta di convocazione sia sottoscritta da un numero di rappresentanti dei Comuni consorziati, pari ad almeno un quarto dei voti con arrotondamento all'unità superiore, il Presidente è tenuto alla convocazione entro il termine di venti giorni. In mancanza, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano tra quelli che hanno richiesto la convocazione.
4. Le sedute sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, sono assunte qualora conseguano la maggioranza dei voti validi, espressi dalla maggioranza dei Comuni partecipanti al voto.
5. Nel caso in cui una deliberazione riguardi esclusivamente un Comune, la stessa non è, in ogni caso, approvata se il componente del Comune stesso esprime voto contrario.

6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per l'approvazione, rispettivamente, del budget economico e del bilancio di esercizio.

7. I componenti dell'Assemblea devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni e di altri atti nei quali siano coinvolti interessi propri, ovvero del coniuge o di parenti e affini fino al quarto grado.

8. Con apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di funzionamento dell'Assemblea e i rapporti tra questa e gli altri organi del Consorzio.

Art. 8

(Competenze dell'Assemblea consorziale)

1. L'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) regolamenti, ad eccezione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi consorziali;
- b) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;
- c) atti di programmazione e pianificazione;
- d) nomina dell'Organo di revisione.

2. L'Assemblea in particolare:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consorzio e delibera in ordine alla loro revoca o sostituzione;
- b) approva le modifiche statutarie;
- c) adotta i criteri generali per l'adozione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi consorziali;
- d) delibera la contrazione di mutui da garantire esclusivamente con mezzi propri;
- e) approva le convenzioni di cui all'articolo 3;
- f) delibera in ordine alla costituzione di società di capitali.

Art. 9

(Elezione del Presidente del Consorzio e del Consiglio di amministrazione)

1. L'Assemblea elegge il Presidente del Consorzio ed i Consiglieri di amministrazione, al di fuori del proprio seno, tra cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano forniti di specifica competenza sia tecnica che amministrativa, acquisita anche tramite esperienze lavorative svolte presso Enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

2. L'elezione del Consiglio avviene sulla base di uno o più atti di indirizzo sottoscritti, ciascuno, da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, contenenti sia i nominativi dei candidati alla carica di Presidente del Consorzio e alla carica di Consigliere di amministrazione, fino a un numero di quattro Consiglieri, sia la descrizione del programma generale di attività del Consorzio.

3. I curricula dei candidati alla carica di Presidente del Consorzio, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, costituiscono parte integrante dei documenti di indirizzo per

la elezione contestuale del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione e devono essere trasmessi al Direttore amministrativo del Consorzio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea consorziale.

4. L'elezione del Consiglio avviene con votazione a scrutinio palese. Nel caso di presentazione di una pluralità di documenti di indirizzo, si procede a separate votazioni secondo l'ordine di trasmissione dei documenti al Direttore amministrativo. Sono eletti i candidati indicati nell'atto di indirizzo che ha conseguito il maggior numero di voti, tra quelli che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dalla maggioranza dei Comuni partecipanti al Consorzio.

5. Nel caso di mancato raggiungimento della prescritta maggioranza assoluta si procede, entro il termine di trenta giorni, a successiva votazione da tenersi in distinta seduta. Qualora neppure dopo tale votazione si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede in successiva seduta da tenersi entro l'ulteriore termine di trenta giorni, a maggioranza relativa dei voti.

Art. 10

(Presidente del Consorzio)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea consorziale, con le modalità di cui all'articolo 9, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente del Consorzio quelle di Consigliere comunale, di Assessore o di Sindaco di uno dei Comuni consorziati.

Art. 11

(Attribuzioni del Presidente del Consorzio)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti e delle deliberazioni assunte dagli organi di governo dell'Ente, nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in particolare:

a) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Consorzio;

b) rappresenta il Consorzio nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte l'Ente, dandone comunicazione all'Assemblea alla prima seduta utile;

c) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio di amministrazione, ne convoca e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

d) rappresenta il Consiglio di amministrazione nei rapporti con l'Assemblea, con gli Enti locali e con le Autorità regionali e statali;

e) può assegnare con atto di delega ai membri del Consiglio specifici incarichi operativi;

f) in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza degli organi collegiali, da sottoporre, successivamente, alla ratifica degli stessi; sono escluse le delibere di approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da 4 membri oltre al Presidente del Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 9 e dura in carica cinque anni.

Art. 13

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta al mese.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consorzio, il Consiglio viene presieduto dal Vicepresidente nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di componenti in numero pari, la seduta è valida qualora sia presente la metà dei componenti. La partecipazione alle sedute può avvenire anche in modalità telematica, sulla base di quanto disposto da apposito regolamento.
4. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e funzionari invitati dal Presidente per riferire su particolari temi.
5. Il Direttore amministrativo del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione.
6. Al fine di garantire la migliore operatività del Consiglio, il Presidente può delegare a singoli Consiglieri specifiche materie o singole questioni attinenti agli ambiti di attività del Consorzio.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni e di altri atti nei quali siano coinvolti interessi propri, ovvero del coniuge o di parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 14

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di amministrazione l'adozione di tutti gli atti ad esso attribuiti dal presente Statuto e di quelli non espressamente riservati agli altri organi di governo del Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione non può, per motivi d'urgenza, sostituirsi all'Assemblea nell'esercizio delle competenze ad essa riservate, ad eccezione dell'adozione degli atti attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15

(Decadenza del Presidente del Consorzio e del Consiglio di amministrazione)

1. La perdita delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, previste dalla normativa vigente, comporta la decadenza dalla carica di Presidente del Consorzio e componente del Consiglio di amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione. Entro trenta giorni dall'ultima assenza, l'Assemblea, su proposta del Presidente del Consorzio, dichiara la decadenza e procede, nella medesima seduta, all'elezione del sostituto con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Il Consiglio di amministrazione decade in caso di dimissioni di oltre la metà dei propri componenti, di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consorzio; il Consiglio decade, inoltre, in ogni caso, qualora decada la maggioranza dei componenti dell'Assemblea in esito alla scadenza dei mandati elettorali dei Sindaci. In tal caso, i componenti cessati continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione dei nuovi componenti.
4. La decadenza è dichiarata, entro trenta giorni dalla sua conoscenza, dall'Assemblea, che ne dà comunicazione all'interessato nei successivi cinque giorni.

Art. 16

(Revoca, dimissioni, impedimento o vacanza del Presidente del Consorzio e del Consiglio di amministrazione)

1. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico al Presidente del Consorzio o al Consigliere di amministrazione, su proposta motivata dei due quinti dei componenti e con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei voti espressi dalla maggioranza dei componenti. La revoca di singoli Consiglieri può essere votata anche su proposta del Presidente del Consorzio. Entro trenta giorni dalla revoca del Presidente, l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Presidente a maggioranza assoluta dei voti espressi dalla maggioranza dei componenti.
2. Le dimissioni del Presidente del Consorzio diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione all'Assemblea. Le dimissioni del Consigliere di amministrazione sono presentate al Presidente del Consorzio e sono immediatamente efficaci.
3. In caso di dimissioni, vacanza e impedimento permanenti del Presidente del Consorzio, l'Assemblea provvede, entro trenta giorni, ad eleggere il nuovo Presidente e i Consiglieri di amministrazione con le modalità di cui all'articolo 9.
4. Entro trenta giorni dalla revoca, o in caso di dimissioni, vacanza e impedimento permanenti dei Consiglieri di amministrazione, su proposta del Presidente, l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo Consigliere di amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi dalla maggioranza dei componenti. Il mandato del Consigliere neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

5. Qualora la revoca riguardi tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, con la medesima deliberazione, l'Assemblea approva un nuovo documento di indirizzo contenente la lista dei candidati. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 9. In tal caso il mandato dei nuovi componenti termina contestualmente alla scadenza del Presidente.

6. In caso di cessazione della carica per scadenza del mandato, qualora non vi abbia già provveduto, l'Assemblea elegge il nuovo Presidente del Consorzio e il nuovo Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni. Nelle more dell'elezione degli organi, il Presidente del Consorzio cessato resta in carica per l'adozione dei soli atti indifferibili e urgenti.

Art. 17 (Indennità)

1. In relazione e analogia alle disposizioni regionali in materia di indennità per gli amministratori locali, si stabilisce che:

- a) al Presidente del Consorzio è attribuita un'indennità nella misura prevista per i Sindaci dei Comuni della fascia corrispondente alla media della popolazione dei Comuni consorziati;
- b) al Vicepresidente è attribuita un'indennità nella misura del 40% di quella assegnata al Presidente del Consorzio;
- c) agli altri componenti del Consiglio di amministrazione è attribuita un'indennità nella misura del 30% di quella assegnata al Presidente del Consorzio.

3. Ai componenti degli organi consorziali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le missioni effettuate nell'interesse del Consorzio, nonché il rimborso delle sole spese di viaggio per l'accesso alla sede consorziale in dipendenza di mansioni statutarie, secondo le modalità e i criteri disciplinati con apposito regolamento.

Art. 18 (Disciplina degli atti fondamentali)

1. Sono atti fondamentali del Consorzio quelli di competenza dell'Assemblea, nonché le variazioni del budget economico adottate dal Consiglio di amministrazione.

2. Gli atti fondamentali sono trasmessi ai Comuni consorziati dal Direttore amministrativo del Consorzio, contestualmente alla loro pubblicazione all'Albo del Consorzio.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la trasmissione di ulteriori e specifici atti.

4. Su richiesta dei Comuni consorziati, il Direttore amministrativo del Consorzio trasmette loro ulteriore documentazione e fornisce i necessari chiarimenti.

Art. 19 (Direttore amministrativo del Consorzio)

1. Il Direttore amministrativo è organo amministrativo di vertice del Consorzio, dipende funzionalmente dal Presidente del Consorzio e ne attua le direttive.

2. Fermo restando il principio di separazione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione, il Direttore amministrativo:

a) coordina la struttura organizzativa dell'ente;

b) esercita le funzioni di ufficio per i procedimenti disciplinari, se non gestito in altra forma, e le funzioni di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

c) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e cura la redazione dei relativi verbali;

d) svolge ogni altra funzione e attribuzione previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Qualora l'incarico di Direttore amministrativo del Consorzio venga conferito a un segretario comunale, lo stesso può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, della legge n.261 del 3 maggio 1966 e degli articoli 97, comma 4 lett. c) e 275, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 20

(Conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo del Consorzio)

1. L'incarico di Direttore amministrativo del Consorzio è conferito dal Presidente del Consorzio a un soggetto dotato di comprovata esperienza professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. L'incarico è conferito a tempo pieno e determinato, previa selezione pubblica, in conformità alla vigente normativa in materia e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico di Direttore amministrativo del Consorzio cessa contestualmente alla carica del Presidente del Consorzio. Il nuovo Direttore amministrativo è individuato entro centoventi giorni dall'elezione del nuovo Presidente. Il Direttore amministrativo cessato continua a svolgere le sue funzioni fino al subentro del suo successore e comunque non oltre centoventi giorni dalla cessazione.

3. L'incarico di Direttore amministrativo del Consorzio può anche essere conferito, previa autorizzazione del Sindaco, a un segretario comunale o vicesegretario comunale individuato tra quelli in servizio presso uno dei Comuni consorziati o convenzionati. In caso di impossibilità, l'incarico di Direttore amministrativo può essere conferito a un segretario o vicesegretario comunale in servizio presso altro Comune del Friuli Venezia Giulia.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore amministrativo del Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni normative e contrattuali previste per il personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia appartenente all'area professionale corrispondente, incluse quelle in materia di inconfiribilità e incompatibilità, responsabilità dei dipendenti pubblici, orario di lavoro, congedo e indennità.

5. Il Presidente del Consorzio, con provvedimento motivato e nel rispetto della normativa vigente, può revocare l'incarico del Direttore amministrativo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e inosservanza delle direttive per cause ad esso imputabili.

Art. 21
(Direttore tecnico del Consorzio)

1. Il Consorzio può dotarsi di un direttore tecnico.
2. Il Direttore tecnico del Consorzio, se nominato, è responsabile della gestione dei boschi e dei pascoli, degli immobili e della viabilità di proprietà del Consorzio o a questi dati in gestione e sovrintende all'organizzazione del personale tecnico e di custodia.
3. Il Direttore tecnico del Consorzio, in particolare:
 - a) attua le direttive impartite dagli organi di governo del Consorzio e adotta i relativi atti;
 - b) coordina l'aggiornamento in materia forestale e agraria e l'assistenza tecnica sul territorio consortile;
 - c) coordina, su richiesta degli enti interessati e su indicazione del Consiglio di amministrazione, l'attività silvo-pastorale di competenza dei Comuni consorziati;
 - d) coadiuva il Direttore amministrativo del Consorzio e lo sostituisce, per la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione in caso di assenza od impedimento;
 - e) svolge i compiti di cui all'articolo 153 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché quelli di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale e agraria, nell'ambito della circoscrizione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
3. Il Direttore tecnico del Consorzio, oltre a tenere costantemente aggiornato l'inventario di tutti i beni gestiti dal Consorzio, ai sensi dell'articolo 156 R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, cura la regolare compilazione e tenuta dei registri dai quali risultino le caratteristiche e l'esecuzione dei contratti e dei tagli, nonché delle migliorie apportate al patrimonio silvo-pastorale.
4. Il Direttore tecnico del Consorzio mantiene i rapporti con le autorità regionali, statali, locali ed europee competenti in ambito forestale ed agrario al fine di favorire la partecipazione del Consorzio alle iniziative promosse dalle stesse a sostegno dell'economia del territorio di riferimento e di garantire la corretta applicazione della normativa vigente in materia.

Art. 22
(Conferimento dell'incarico di Direttore tecnico del Consorzio)

1. L'incarico di Direttore tecnico è conferito dal Presidente del Consorzio a un soggetto in possesso della laurea in scienze forestali, ingegneria o equipollenti. L'incarico è conferito a tempo pieno e determinato con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore tecnico sono disciplinati dalle disposizioni normative e contrattuali previste per il personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia appartenente all'area professionale corrispondente, incluse quelle in materia di inconfiribilità e incompatibilità, responsabilità dei dipendenti pubblici, orario di lavoro, congedo e indennità.
3. Il Presidente del Consorzio, con provvedimento motivato e nel rispetto della normativa vigente, può revocare l'incarico del Direttore tecnico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi e inosservanza delle direttive per cause ad esso imputabili.

Art. 23

(Organizzazione degli uffici e dei servizi e disposizioni in materia di personale)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata con regolamento secondo il principio di responsabilità e sulla base dei criteri di funzionalità, autonomia gestionale ed economicità.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Consorzio competenti, secondo principi di imparzialità e trasparenza.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il Consorzio verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dal presente Statuto agli organi di governo dell'Ente nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, o non rientranti tra le funzioni del Direttore amministrativo e di quelle attribuite al Direttore tecnico se nominato.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali e quelli di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 110, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000.
5. Al personale del Consorzio si applica il trattamento giuridico ed economico disciplinato dalle disposizioni normative e contrattuali previste per il personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 24

(Strumenti di programmazione e previsione)

1. Sono strumenti di programmazione e previsione il Piano programma, il budget economico e le variazioni al budget economico di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 118/2011, nonché il piano degli indicatori di bilancio di cui all'articolo 18bis del medesimo decreto legislativo.
2. Il Piano programma, di durata almeno triennale, è il documento di programmazione dell'Ente che ne costituisce la guida strategica e operativa ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del programma generale di attività contenuto nel documento di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del presente Statuto.
3. Il Piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nei seguenti ambiti di attività:
 - a) gestione del patrimonio silvo-pastorale con particolare riferimento alle utilizzazioni e alle migliorie nonché della viabilità silvo-pastorale;
 - b) incremento del patrimonio silvo-pastorale anche finalizzato allo sviluppo dei servizi ecosistemici;
 - c) sviluppo dell'economia montana;
 - d) politiche del personale;
 - e) raccordo dell'attività consorziale con la programmazione regionale;
 - f) promozione dell'associazionismo forestale attraverso iniziative che coinvolgano Comuni consorziati, soggetti pubblici e privati.

4. Il Piano programma contiene il programma pluriennale degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti e delle loro modalità di finanziamento.
5. Il budget economico, di durata almeno triennale, è redatto in conformità ai principi contabili¹ ed in coerenza con il Piano programma e comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
6. L'esercizio coincide con l'anno solare.
7. Il Consiglio di Amministrazione predispose lo schema di budget economico, nonché la relativa relazione e il Piano programma. L'Assemblea del Consorzio approva il budget economico e la relazione nei termini di legge.
8. Al budget economico sono allegati:
 - a) il riassunto dei dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) la tabella numerica del personale dipendente;
 - c) il prospetto delle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
 - d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
 - e) gli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente.

Art. 25

(Bilancio di esercizio)

1. Entro il 31 marzo, il Consiglio di Amministrazione, adotta lo schema di bilancio di esercizio relativo all'annualità precedente e lo trasmette con le relative scritture contabili all'Organo di revisione dei conti per il prescritto parere.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico e dello stato patrimoniale redatto sulla base dello schema approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, corredato da una nota integrativa. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione illustrativa da cui risulta, fra l'altro, la valutazione degli elementi della situazione patrimoniale, la determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti e la motivazione degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
3. Il bilancio di esercizio è trasmesso all'Assemblea consorziale, che lo approva entro il 30 aprile.

Art. 26

(Utile)

1. L'utile è destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento degli investimenti.
-

Art. 27

(Finanziamento investimenti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano programma, l'Ente provvede nell'ordine:
 - a. con i fondi ad essi destinati;
 - b. con i contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati;
 - c. con ricorso all'indebitamento.
2. Nel caso di ricorso all'indebitamento, nei limiti di legge, il Consorzio può rilasciare a favore dei mutuanti delegazioni sulle proprie entrate oppure garanzie reali sul patrimonio disponibile.
3. Le delegazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consorzio, dal Direttore amministrativo del Consorzio e dal tesoriere.

Art. 28

(Tesoreria)

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria, concesso a un Istituto di credito abilitato. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia. I rapporti con il tesoriere sono regolati da apposita convenzione deliberata dall'Assemblea consortile, in conformità alla legge e al regolamento di contabilità.
2. Il Consorzio può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario presso l'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria esclusivamente per esigenze di elasticità di cassa.

Art. 29

(Contratti)

1. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Le procedure di individuazione del contraente, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di cui l'Ente è parte sono disciplinate, a integrazione della normativa vigente, con regolamento.
3. Le procedure di affidamento e la stipulazione dei contratti possono essere effettuate anche in nome e per conto dei Comuni consorziati o convenzionati, delle amministrazioni frazionali di uso civico su delega e finanziamento degli enti stessi.

Art. 30

(Regolamento di contabilità)

1. Il Regolamento di contabilità del Consorzio disciplina, in attuazione dei principi delineati nello Statuto, le procedure contabili e le procedure per la tenuta delle scritture contabili prescritte dalle vigenti norme.

Art. 31

(Organo di revisione)

1. L'Assemblea elegge l'Organo di revisione dei conti composto da un solo revisore in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ne stabilisce il compenso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la normativa di cui all'articolo 235 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 32

(Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche dello statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale a maggioranza assoluta dei voti, espressi dalla maggioranza dei Comuni partecipanti al Consorzio.
2. Qualora le modifiche dello Statuto comportino l'aumento degli oneri di partecipazione dei Comuni consorziati, la proposta di modifica è adottata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio all'unanimità ed è trasmessa ai Comuni partecipanti al Consorzio che si esprimono entro 30 giorni con deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei Consigli comunali, l'Assemblea consorziale procede comunque all'approvazione.

Art. 33

(Adozione dei regolamenti consorziali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono approvati i regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti.
2. Tutti gli altri regolamenti, espressamente richiamati dalla legge o dallo Statuto, sono approvati - o adeguati qualora vigenti - entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Fino all'approvazione o all'adeguamento dei regolamenti consorziali ai sensi dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Art. 34

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto da specifiche norme di legge regionale, dal presente Statuto e dai regolamenti del Consorzio, allo stesso si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Consorzi tra enti locali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Il presente Statuto viene pubblicato sul BUR.